

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare per sviluppare questo suo emendamento.

MUSSI. Esaminando l'articolo 33, è facile il rilevare avere la Commissione assai temperate le misure cauzionali che sono state sancite dalla patente del 1816, riprodotte però nelle disposizioni più sostanziali. A dire vero, siccome io penso che questa legge, per conseguire un utile effetto pratico e meritare i voti della Camera, deve appunto raggiungere questo scopo attenuando, dirò così, con raddolcimenti continui i principii generali severissimi formulati in quella patente; come d'altra parte la patente stessa non fu che un miglioramento del decreto del 1804, così io mi trovo disposto ad accettare in massima l'articolo formulato dalla Commissione.

Il principio informativo della patente del 1816 era forse più rigoroso, ma più logico; esso voleva che, siccome l'esattore risponde con tutti i suoi beni per la ragione del riscosso e non riscosso, si aggiungesse all'esattore un'altra fideiussione, la quale per la massima parte si conteneva nei limiti qui espressi. Ed è perciò che l'articolo 21 di quella patente teneva obbligato l'esattore per la generalità de' suoi beni; poi aggiungeva un fideiussore, il quale rispondeva per un'intera rata di quadrimestre.

Fu questa, a dir vero, una esagerazione di difesa, possibile perchè il tributo era lieve; impossibile oggi che il tributo si è fatto gravissimo, anzi anche allora temperata da successive disposizioni. Ma d'altra parte, signori, io debbo anche preoccuparmi del fatto, che ad ogni piè sospinto mi si presenta, esaminando i nostri bilanci, in cui noi troviamo sovente un capitolo che si presenta con queste parole di colore oscuro: *Fughe di cassieri, Vuoti di cassa*. Dunque una rigorosa difesa in proposito è certamente reclamata dai bisogni delle finanze governative e comunali.

Io credo abbastanza provveduto, per quanto riguarda al tributo, perchè la cauzione di una intera rata può sembrare sufficiente, quantunque anche in proposito mi riservi di fare delle osservazioni. Ma trovo poi che non è sufficientemente garantito l'incasso delle rendite comunali. Può accadere in fatto che un comune sia molto ricco, e che le fonti della sua ricchezza siano tali che le rendite maturino tutte ad un tempo. Supponiamo, per esempio, che trattisi di un comune montagnolo, ricco di estesissimi boschi. Tutti sanno che il reddito del bosco matura al momento del taglio; in questo caso il comune può avere in cassa una somma molto rilevante; mi pare allora che il quarto delle altre riscossioni non sia sufficiente per garantire gl'interessi del municipio.

È perciò che mi pare più conveniente ricorrere all'antica frase, scritta già nella patente del 1816, che fissava precisamente dover la cauzione coprire la metà della rendita generale dei comuni. Imperocchè, siccome è quasi impossibile che tutti i boschi vengano a matu-

rità nello stesso anno, adottando la massima della cauzione per la metà della rendita, noi possiamo assicurarci una sufficiente cautela. Infatti, rimossa la fideiussione, aggiunta alla garanzia personale una qualche misura di cauzione, può sembrare assai conveniente.

L'onorevole Vacchelli, con un altro emendamento che svilupperà dopo, propone un diverso sistema in proposito; egli vuol lasciare ai comuni la facoltà di determinare quali cauzioni debbano, sotto questo punto di vista, prestare gli esattori. Sino ad un certo punto io mi avvicino all'idea dell'onorevole Vacchelli, e sono indifferente che la Commissione accetti il mio emendamento o quello dell'onorevole mio amico.

La patente del 1816 sanciva anche che la cauzione fosse data in beni stabili; ora viene a far capolino anche la cauzione data con rendita pubblica.

L'onorevole Vacchelli svilupperà le ragioni per le quali anch'io non credo prudente accettare la rendita pubblica al valore di Borsa, lasciando così tutte le oscillazioni di Borsa a danno del povero comune.

Io credo che se non si vuole escludere la rendita pubblica, il che sarebbe forse il miglior partito, si debba per lo meno accettare questi titoli calcolati al corso di Borsa, ma con una diminuzione su questo corso, onde salvare, per quanto è possibile, il comune dall'alea del rialzo e del ribasso.

L'onorevole Vacchelli ha proposto un limite che io accetto, non facendo perciò in argomento alcune nuove proposte.

Io credo pertanto che, trattandosi di misura direi complementaria, di cautela, la Commissione non dovrebbe aver difficoltà di accettare i citati emendamenti, od almeno quelli che crederà più convenienti, adottando il mio o quello proposto dall'onorevole Vacchelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Vacchelli ha pure presentato a questo articolo 33 un emendamento che si trova stampato.

BRUNETTI. Domando la parola.

AVITABILE. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Avitabile per una questione pregiudiziale.

AVITABILE. Io domanderei la soppressione.

PRESIDENTE. Non è una questione pregiudiziale, ma sospensiva.

AVITABILE. È pregiudiziale agli emendamenti.

PRESIDENTE. Non è pregiudiziale; però siccome l'onorevole Avitabile è iscritto prima di tutti sull'articolo 33, io gli do facoltà di parlare.

AVITABILE. Io credo che l'articolo 33 abbracci tutto un sistema, tanto della legge sulle esazioni delle imposte, quanto di quelle sulla contabilità generale, poichè la cauzione deve essere fissata coi criteri che nascono dagli articoli successivi che andremo a votare.